



GRUPPO ESCURSIONISTI SCLEDENSI

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea Straordinaria
dei soci del 15 novembre 2014

ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita una Associazione denominata "G.E.S. Gruppo Escursionisti Scledensi" o più brevemente "G.E.S."

L'Associazione ha sede in Schio – Via Pasubio 52.

Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – FINALITA'

L'Associazione ha come scopo fondamentale riunire un gruppo illimitato di persone sotto l'insegna dell'amicizia e della passione per la montagna.

A tal fine essa promuove e favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica, principalmente in montagna, ma anche del turismo sociale e delle attività ricreative mediante proposte di apposite gite e manifestazioni.

L'Associazione non ha fini di lucro e non ha carattere politico.

L'Associazione potrà svolgere attività commerciali occasionali, del tutto accessorie, utili al raggiungimento dei propri fini.

ART. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote sociali e dagli eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) da contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività commerciali marginali, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4 - ASSOCIATI

L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono gli scopi.

Per l'ammissione a socio il richiedente deve presentare domanda al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide sulla richiesta di ammissione in occasione della prima seduta successiva alla presentazione della domanda e, in caso di accoglimento, verificato l'avvenuto versamento della quota associativa, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro soci.

In caso di non accoglimento la decisione deve essere motivata.

La quota associativa è intrasmissibile.

Per i richiedenti con età inferiore ai 18 (diciotto) anni la domanda di ammissione dovrà essere firmata da un' esercente la patria potestà.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e di collaborare al buon andamento dell'Associazione.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con l'Associazione, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal Libro soci, perciò eventuali successive variazioni devono essere tempestivamente comunicate al Consiglio Direttivo.

ART 6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde con la morte, con il recesso e con l'esclusione.

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può escludere dall'Associazione il socio che abbia tenuto un comportamento dannoso e lesivo nei confronti dell'Associazione e dei singoli soci; che non abbia provveduto, nonostante specifico richiamo del Consiglio Direttivo, al versamento della quota associativa annuale per due esercizi consecutivi.

L'esclusione del socio deve essere ratificata dall'Assemblea.

I soci receduti o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non potranno chiedere il rimborso delle quote associative né avranno alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata da tutti gli associati.

I soci sono convocati dal Consiglio Direttivo almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea con apposito avviso esposto nei locali della sede sociale ed inviato al domicilio di ciascun socio tramite posta o mail, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione della relazione morale e finanziaria dell'attività dell'Associazione.

Spetta inoltre all'Assemblea ordinaria:

- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Collegio dei revisori dei Conti;
- l'esame di ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenesse sottoporre.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- l'acquisto, la vendita e la locazione di immobili;
- l'approvazione e la modificazione dello Statuto;
- per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (in proprio o per delega) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; il Consiglio Direttivo potrà decidere se convocare l'Assemblea straordinaria o indire referendum; saranno valide le decisioni che ottengono il voto favorevole di oltre la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigilerà sul regolare svolgimento delle operazioni di voto e sarà garante della legittimità del risultato.
- Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio devono essere prese con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto (in proprio o per delega); anche per la 2^a convocazione l'assemblea straordinaria è valida con la presenza dei tre quarti dei soci (in proprio o per delega).

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci iscritti nell'anno sociale in corso ed, eventualmente, in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci se ordinaria e con l'intervento della maggioranza assoluta dei soci se straordinaria.

Essa delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.

Ogni socio, in regola con il pagamento della quota associativa, il cui versamento deve essere effettuato entro il 30 settembre dell'esercizio in corso, ha diritto ad un voto.

I soci con età inferiore ai 18 (diciotto) anni possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di due (2) deleghe.

La discussione e la deliberazione dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina fra i soci presenti il proprio Presidente su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea propone a sua volta la nomina di un segretario e di due o più scrutatori fra i soci presenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, nonché la regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea;
- dirigere e regolare la discussione;
- proclamare i risultati delle votazioni.

Spetta agli scrutatori:

- il conteggio dei soci presenti;
- il conteggio dei voti espressi dai soci nelle singole votazioni.

ART. 10 – DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.

Le votazioni avvengono in modo palese e normalmente per alzata di mano.

La nomina delle cariche sociali avviene per scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti mediante scheda su cui possono essere espresse un numero massimo di preferenze corrispondenti al numero di coloro che devono essere eletti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti sono rieleggibili.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti non inferiore a 9 (nove) e per un massimo di 13 (tredici), eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Non possono essere eletti alla carica di Consigliere, e se eletti decadono, gli interdetti, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici.

Se nel corso del biennio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione per cooptazione. Tale cooptazione dovrà essere portata a conoscenza della compagine sociale in occasione della prima Assemblea.

I consiglieri nominati ai sensi del precedente comma restano in carica fino alla scadenza del mandato conferito ai consiglieri uscenti.

In seno al Consiglio Direttivo sono nominate le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Il Presidente:

- convoca l'Assemblea
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- ha la rappresentanza legale della Associazione
- dà esecuzione alle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente:

- supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza e/o vacanza.

Il Segretario:

- assiste il Presidente ed il Vicepresidente nelle loro funzioni; partecipa altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea, controlla la conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea allo Statuto ed al programma approvato.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio Direttivo le decisioni concernenti:

- la determinazione della quote associative e di quelle annuali;
- la determinazione degli indirizzi di gestione e di organizzazione dell'Associazione;
- la programmazione delle varie attività da proporre alla compagine sociale;
- la stesura della relazione morale finanziaria annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione dei beni materiali necessari per lo svolgimento dell'attività sociale entro un valore massimo di euro 10.000 (diecimila), fatta eccezione per quanto riservato dallo Statuto all'Assemblea dei soci;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci.

Il Consiglio Direttivo può conferire ai singoli Consiglieri i poteri per il compimento di specifici atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà esserne data notizia al Consiglio Direttivo durante la sua prima riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata dai Revisori dei Conti oppure da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso ai consiglieri – anche per vie brevi – almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto un verbale che va riportato sul Libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 3 (tre) membri e rimane in carica per due anni.

Non possono essere eletti, e se eletti decadono, gli interdetti, i falliti e coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche se temporanea, dai pubblici uffici.

Esso nomina all'interno il suo Presidente.

I Revisori dei Conti controllano l'amministrazione dell'Associazione, vigilano sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali; predispongono una relazione finanziaria annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

Il Collegio dei revisori dei conti può deliberare a maggioranza dei propri componenti, ma in tal caso deve risultare a verbale.

I verbali e gli atti dei revisori dei conti devono essere firmati da tutti i componenti.

ART. 13 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale libera spettano al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente.

La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale possono essere inoltre attribuite dal Consiglio anche a singoli Consiglieri per determinati atti o, stabilmente, per determinate categorie di atti.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 ottobre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività sociali di cui all'art. 2 del presente Statuto.

L'avanzo di gestione non può essere diviso tra gli associati nemmeno in forma indiretta.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente caratteristiche e finalità analoghi o similari.

ART. 15 – NORMA INTEGRATIVA

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile in materia di associazioni.